



Ufficio Tecnico comunale
 Croglia 1
 6980 Castelrotto

NOTIFICA INIZIO LAVORI DI COSTRUZIONE (art. 23 RLE)

Proprietà: <input type="text"/>	Tel.: <input type="text"/>
Istante: <input type="text"/>	Tel.: <input type="text"/>
Oggetto: <input type="text"/>	Località: <input type="text"/>
Mappale: <input type="text"/>	Data della licenza: <input type="text"/>
L'inizio dei lavori é fissato per: <input type="text"/>	Durata presumibile (mesi): <input type="text"/>
Architetto: <input type="text"/>	Tel.: <input type="text"/>
Direzione lavori:	Tel.: <input type="text"/>
<input type="text"/>	Fax: <input type="text"/>

Impresa di costruzione Iscritta all'albo cantonale per lavori superiori a Fr. 30'000.--:	<input type="text"/>
Persona responsabile: <input type="text"/>	Tel.: <input type="text"/>

Qualora i seguenti lavori specialistici superiori a Fr. 10'000 siano eseguiti da ditte esterne, indicarne il nominativo.

posa acciaio (ferraioli):	<input type="text"/>
esecuzione cassature:	<input type="text"/>
esecuzione di murature in cotto o pietra:	<input type="text"/>
betoncini	<input type="text"/>
Ing. Responsabile calcoli statici (art. 33 RLE):	<input type="text"/>

Macchine impiegate e provvedimenti contro i rumori:

Art. 23 RLE - I lavori non possono essere iniziati prima che la licenza edilizia sia cresciuta in giudicato, salvo diversa disposizione dell'Autorità. Dell'inizio lavori dev'essere data tempestiva notizia al Municipio (almeno 15 giorni prima), informandolo sul nominativo dell'impresa esecutrice, sui metodi di esecuzione, sulle macchine impiegate e sui provvedimenti previsti per la tutela della quiete dai rumori.

Luogo e Data:

Il proprietario o il suo rappresentante:



Prima dell'inizio dei lavori

L'istante deve assicurarsi di aver trasmesso l'eventuale documentazione complementare, richiesta con la licenza, prima dell'inizio dei lavori.

Inoltre deve comunicare alla cancelleria comunale (tel. 091 611 20 30), l'avvenuta attuazione dei tracciamenti, almeno 48 ore prima, al fine di organizzare la verifica (art. 49.1 LE).

Documenti da allegare:

- Allegare lo schema dell'impianto cantiere;
- Allegare in formato A4, l'esempio del cartello informativo di cantiere che si è tenuti a posare prima dell'inizio dei lavori (art. 23, RLE);
- Eventuali progetti o certificati per i quali è stato chiesto il differimento, (canalizzazioni, incarto energetico, rifugio, ecc.) dovranno essere approvati 30 giorni prima dell'inizio dei lavori;
- Qualora con il rilascio della licenza fosse stato concesso l'esonero della costruzione del rifugio di Pci e di conseguenza imposto la tassa di contributo sostitutiva, si prega di allegare il documento comprovante l'avvenuto versamento.



Estratto Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (LEPICOSC)

- 1** Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino
- visto il messaggio del 7 febbraio 1995 no. 4361 del Consiglio di Stato;
 - visto il rapporto del 12 settembre 1997 no. 4361 R della Commissione della legislazione;
- decreta:
- Requisiti per l'esercizio della professione e albo delle imprese
-

2 Definizioni

A Impresario costruttore

- Art. 1.1 È considerato impresario costruttore chi dirige ed organizza in qualità di responsabile l'attività di un'impresa di costruzione e possiede i requisiti dalla presente legge.

B Impresa di costruzione

- Art. 1.2 Sono considerate imprese di costruzione le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, attrezzature ed un organico proprio, eseguono lavori di sopra e sottostruttura; non sono ritenute tali le professioni artigianali e di rami affini.
-

3 Autorizzazione

- Art. 2 L'esercizio della professione di impresario costruttore nel Cantone è soggetto ad autorizzazioni rilasciate dal Dipartimento competente.
-

4 Albo

A Istituzione

- Art. 3.1 È istituito un albo delle imprese a garanzia del corretto esercizio della loro attività.

B Iscrizione

- Art. 3.2 Hanno diritto di essere iscritte all'albo le imprese di costruzioni:
nelle quali almeno un titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali richieste dalla presente legge ed è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di impresario costruttore; il cui titolare o membro dirigente effettivo.
Pur non essendo in possesso dei requisiti richiesti, sono in esercizio all'entrata in vigore della presente legge, ritenuto comunque l'obbligo di conformarsi in caso di sostituzione del titolare o membro dirigente effettivo.
- Art. 3.3 Il titolare o membro dirigente deve partecipare effettivamente alla gestione dell'impresa, dedicandovi la propria attività in modo prevalente, godere di buona reputazione e garantire l'adempimento degli obblighi dell'impresa di cui all'art. 6.
-

5 Effetti dell'iscrizione

- Art. 4.1 Sono abilitate ad eseguire lavori di sopra e sottostruttura le imprese iscritte all'albo.
- Art. 4.2 Non soggiace all'applicazione della presente legge l'esecuzione di lavori, a titolo professionale, di modesta importanza o particolarmente semplici che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l'ausilio di attrezzature importanti.
- Art. 4.3 Sono considerati di modesta importanza i lavori i cui preventivabili costi non superano l'importo di Fr. 30'000.--.
- Art. 4.4 Il regolamento di applicazione definisce i lavori non soggetti alla presente legge.
-